

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

SESTA SEZIONE CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

composta dagli Ill.mi Magistrati

Mario Bertuzzi - Presidente -
Antonio Scarpa - Consigliere -
Giuseppe Fortunato - Consigliere Rel. -
Giuseppe Dongiacomo - Consigliere -
Luca Varrone - Consigliere -

Oggetto: compensi professionali

R.G.N. 6232/2021

Cron.

C.C. - 25.3.2022.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6232/2021 R.G., proposto da

G D , rappresentato e difeso dall'avv. Loretta Iannacone, con domicilio eletto in Roma, Via Calabria n. 56, presso l'avv. Giovanna Ranieri.

-RICORRENTE-

contro

M B , rappresentata e difesa dall'avv. Renato Renzi, con domicilio eletto in Roma, Via Emilio De Cavalieri n. 11.

-CONTRORICORRENTE-

avverso l'ordinanza del Tribunale di Pescara, pubblicata in data 23.7.2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 25.3.2022 dal Consigliere Giuseppe Fortunato.

RAGIONI IN FATTO IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. L'avv. M B ha adito il tribunale di Pescara, chiedendo la liquidazione del compenso per il patrocinio svolto in favore del ricorrente, pari ad € 14.886,58, sostenendo che, al



netto degli acconti, era ancora dovuto il minor importo di € 3547,21.

G D ha contestato la domanda, evidenziando che l'attività professionale era stata prestata con riferimento ad una procedura di espropriazione immobiliare, alla successiva opposizione e al procedimento di reclamo; che, quanto all'espropriazione, l'avv. M B era stata sostituita dall'avv. C a far data dal 21.2.2016; che nessun compenso poteva esser riconosciuto per la fase istruttoria e di trattazione del procedimento di espropriazione, per la partecipazione all'udienza del 14.2.2012 del giudizio di opposizione e per la discussione orale relativamente al giudizio di reclamo.

Il tribunale ha riconosciuto al difensore l'importo residuo di € 2300,00, sostenendo che: a) la circostanza che la ricorrente fosse stata co-difensore unitamente all'Avv. B sia nel procedimento di pignoramento immobiliare n. 417/2011 RG, che nell'opposizione al pignoramento n. 2024/2011 RG. non faceva venire meno, né poteva comportare alcuna riduzione del credito professionale; b) riguardo all'espropriazione immobiliare, nonostante l'intervenuta revoca del mandato, competeva al difensore l'intero importo richiesto, non essendo provata l'attività professionale espletata dal nuovo difensore; c) quanto al procedimento di opposizione al pignoramento immobiliare, il difensore non aveva partecipato all'unica udienza celebrata e non gli competevano gli importi relativi ai diritti ed agli onorari, calcolati secondo il D.M. 127/2004; d) nel giudizio di reclamo, la ricorrente aveva partecipato all'udienza di discussione, pur essendosi semplicemente riportata alle proprie difese.

La cassazione dell'ordinanza è chiesta da G D con ricorso in due motivi.



Tuttavia, essendo stato revocato il mandato all'originario difensore, con costituzione del nuovo difensore, non si versava in un'ipotesi di co-difesa, ma di difesa esclusiva del difensore successivamente nominato in sostituzione.

Il tribunale ha – quindi - fatto mal governo del criterio di riparto dell'onere della prova, non avendo considerato che la resistente era stata revocata dall'incarico ed era stata sostituita da altro difensore, sicché era quest'ultima a dover provare se e a che titolo avesse svolto la successiva attività difensiva, pur essendo venuto meno il patrocinio e lo stesso esercizio, da parte dell'avv. M B , della rappresentanza in giudizio, non potendosi richiedere dal cliente la prova di quali attività avesse svolto il nuovo difensore, trattandosi di accertamento che – nella descritta situazione – non poteva comunque giustificare il riconoscimento del compenso al difensore oramai sostituito.

4. Anche il secondo motivo è fondato, dato che, accertato che il difensore non aveva partecipato all'unica udienza di discussione nel giudizio di opposizione (cfr. ordinanza, pagg. 1-2), andavano decurtati dal compenso non solo i diritti ma anche gli onorari per la discussione orale, dovendo il tribunale esplicitamente provvedere sul punto, date le contestazioni del ricorrente.

Sono quindi accolti entrambi i motivi di ricorso. L'ordinanza impugnata è cessata in relazione ai motivi accolti, con rinvio della causa al tribunale di Pescara, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.

P.Q.M.

accoglie entrambi i motivi di ricorso, cassa l'ordinanza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa al tribunale di Pescara, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.



Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile, sottosezione seconda, del giorno 25.3.2022.

IL PRESIDENTE

Mario Bertuzzi

CASSAZIONE.NET

